Sent 1270/2017
Cron 5483
Rep. 2005

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

R.G. N. 50493 / 2011

SENTENZA N. 1270/17

IL TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO ;
decidendo ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c. nella causa promossa da

(C.f. :), (C.f. :) e (C.f. :), nella loro qualità di **eredi di** , domiciliati presso lo studio degli Avv. Roberto POLLONI e Vittorio BOVINI, che li rappresentano e difendono ;

ATTORI

contro

, già (P. Iva :), in persona del legale rappresenante pro tempore, domiciliata presso lo studio degli Avv. Beatrice DUCCI DONATI e Claudio DELLA ROCCA, che la rappresentano e difendono ;

CONVENUTA

OGGETTO : Contratto di intermediazione finanziaria.

Conclusioni degli attori : " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nell'accoglimento delle domande tutte di cui in narrativa, reiterata l'ammissione di CTU richiesta in atti : 1. In via principale, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere l'inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto - contrattuali e precontrattuali - inerenti il contratto – operazione di acquisto dei bond Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% scadenza 15.02.2004 (codice ISIN XS 0124290296) per un controvalore di euro 51.644,19 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e delle cedole se riscosse, condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice equivalente alla complessiva somma investita di euro 51.644,19, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo, e/o per le medesime causali condannarla alla restituzione della somma investita pari ad euro 51.644,19 o della somma che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento al saldo. 2. In via subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – precontrattuali e contrattuali - inerenti il contratto-operazione di acquisto dei Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% scadenza 15.02.2004 (codice ISIN XS 0124290296) per un controvalore di euro 51.644,19 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole se riscosse, risolvere il contratto di intermediazione mobiliare e/o il contratto di negoziazione dei titoli e condannarla alla restituzione della complessiva somma investita pari ad euro 51.644,19 e/o al risarcimento del danno corrispondente alla somma investita di euro 51.644,19, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento, previa restituzione dei titoli e delle cedole se riscosse. 3. In ulteriore subordinata, per le causali di cui in premessa, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa,

riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto – operazione di acquisto dei bond Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% scadenza 15.02.2004 (codice ISIN XS 0124290296) per un controvalore di euro 51.644,19 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione integrale della somma di euro 51.644,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ".
Conclusioni della convenuta : " Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Ordinario di Lucca : In via preliminare : rilevare così come eccepita la intervenuta prescrizione circa le domande di inadempimento, risarcimento danni, invalidità, inefficacia ed annullamento relativamente all'acquisto del titolo Cirio Holding 6,75% del 17.01.2001 proposte da , con conseguente rigetto delle stesse ; rilevare altresì la carenza di interesse ad agire dell'attrice poiché la presente azione contrasta con la volontà precedentemente espressa dalla medesima di acquistare e trattenere il titolo, dichiarando l'inammissibilità della presente causa circa il ristoro dei pretesi mancati guadagni. Nel merito : respingere le richieste tutte avanzate da nei confronti della , poiché a suo tempo la nella operazione di acquisto del titolo esposta in atti aveva agito nel pieno rispetto della normativa vigente né è stato provato un comportamento illegittimo o comunque lesivo di diritti altrui da parte dell'Istituto di Credito, non sussistendo alcuna previsione di legge o contrattuale che potrebbe essere stata violata dalla Cassa che possa portare alla declaratoria di nullità, inadempimento, risoluzione, inefficacia, invalidità od annullamento del contratto-quadro o del singolo ordine d'acquisto, stante la congruità dell'acquisto stesso rispetto al profilo di investitrice dell'attuale attrice. Chiede altresì respingersi le richieste tutte di inadempimento, risoluzione, inefficacia, invalidità od annullamento e risarcimento danno poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte. Viene precisato che ogni valutazione e / o decisione del Tribunale non potrà, in qualsiasi ipotesi, prescindere dalla quantificazione e restituzione delle cedole maturate dal bond e percepite nel tempo dall'attrice, pari ad euro 2.734,63, maggiorate di interessi, nonché, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la retrocessione in via riconvenzionale alla . del titolo contestato o del suo controvalore alla data della emananda sentenza ".

A seguito della discussione della causa, svolta all' udienza del 27-5-2016, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

Ritenuto in fatto .
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la , esponendo che in data 17.7.2001, presso l'Agenzia di Viareggio – Via Cervi della banca suddetta, l'attrice aveva sottoscritto un contratto di intermediazione mobiliare e di deposito titoli ; che in tale data il funzionario della banca aveva proposto all'attrice di effettuare un investimento definito molto vantaggioso e, a fronte di tale proposta, la aveva fatto presente che non intendeva esporre i propri risparmi a rischi elevati e che l'attuale obiettivo di investimento consisteva sostanzialmente nella conservazione del capitale, nonché che la somma investita costituiva il 100% del proprio capitale pervenutole a titolo di eredità della madre ; che il dipendente della banca convenuta, nonostante quanto riferito dall'attrice, le aveva suggerito di effettuare un investimento in obbligazioni "Cirio", indicate come un titolo di debito sicuro, non speculativo, con una buona rendita in quanto emesso dalla nota società alimentare italiana, e l'attrice, priva di cognizioni in materia finanziaria, rassicurata dalle dichiarazioni del dipendente della banca, aveva prestato il proprio consenso in pari data (17.7.2001) all'ordine di acquisto di obbligazioni "Cirio Holding 6,25% 2001 / 2004 " per l'importo di euro 51.644,19, poi riportato nel fissato bollato ; che l'attrice, essendosi il funzionario della banca riferito a generiche obbligazioni Cirio, era convinta di acquistare obbligazioni emesse e garantite dalla Cirio S.p.A., società italiana contraddistinta dal noto marchio, mentre la Banca aveva eseguito l'ordine del titolo Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25% scadenza 15.2.2004, ossia di obbligazioni emesse da una società estera sul mercato lussemburghese, soggette alla legislazione inglese, emesse da una delle tante controllate della Cirio Italiana ; che di tale circostanza l'attrice era venuta a conoscenza solo successivamente,

al momento dell'insolvenza del gruppo Cirio, dato che l'ordine recava la dicitura "Cirio Holding 6,25% 2001 / 2004 " senza alcuna specificazione dell'emittente del titolo e senza alcuna indicazione del codice ISIN ; che, quindi, in occasione dell'esecuzione dell'operazione di investimento, il dipendente della banca aveva omesso di informare la cliente sulla natura e sulla nazionalità dell'emittente e sulla circostanza che la Cirio Holding Luxemburg S.A. era una società estera ben diversa e distinta dalla nota società agro-alimentare italiana, nonché sulla circostanza che l'emissione era avvenuta nella borsa del Lussemburgo, era disciplinata dalla legge inglese e l'investimento era indirizzato su una società creata al solo scopo di raccogliere finanziamenti ; che, ancora, il dipendente della banca aveva omesso di informare la cliente sulla grave situazione economico-patrimoniale dell'emittente e del gruppo, sulla rischiosità dell'operazione di investimento, sulla mancanza di *rating* assegnato al titolo e all'emittente e sulla natura speculativa delle obbligazioni destinate ad investitori istituzionali o professionali, nonché sul contenuto della *Offering Circular* e sui *rumours* che insistentemente circolavano nell'ambiente finanziario circa lo stato di crisi irreversibile del gruppo Cirio e ogni informazione ad essi correlata ; che, inoltre, il dipendente della banca prima dell'esecuzione dell'ordine aveva omesso di informarsi sulla profilatura della cliente ed acquisire dall'investitrice le informazioni sulla sua situazione patrimoniale, sulla sua esperienza in materia di investimenti, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, come prescritto dall'art.28 comma 1 lett.a) del Reg. Consob 11522 / 98, aveva omesso di effettuare una valutazione sulla inadeguatezza dell'operazione, specificamente sotto il profilo dimensionale (in quanto aveva interessato il 100% del capitale posseduto) e per la sua tipologia (essendo le obbligazioni fortemente speculative), aveva omesso di assumere informazioni sui titoli consigliati e di adottare le procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, come prescritto dall'art.21 comma 1 lett.d) del T.U.F. ; che l'attrice possedeva tuttora i notes Cirio, custoditi sul deposito titoli aperto presso l'Agenzia di Viareggio della [redacted] S.p.A. ; che con lettera racc. a.r. dell'1.12.2009 l'attrice a mezzo del proprio legale aveva diffidato la banca al risarcimento e/o alla restituzione delle somme investite, ma la convenuta aveva ritenuto di non poter accogliere le sue richieste ; che ad oggi il valore delle obbligazioni compravendute era pari a zero e l'attrice aveva perso tutto il controvalore dell'investimento ; che, alla luce di quanto esposto, appariva evidente la violazione da parte della banca della normativa primaria e regolamentare e del principio di buona fede, sotto molteplici aspetti, e conseguentemente, configurandosi un inadempimento precontrattuale e contrattuale, la banca sarebbe stata tenuta al risarcimento dei danni e/o alla restituzione della somma investita ; che la società emittente del titolo (Cirio Holding Luxemburg S.A.) faceva parte del Gruppo Cirio, che nel 2001 era entrato in uno stato di crisi che aveva causato l'impossibilità di far fronte al pagamento non solo degli interessi sulle obbligazioni ma neppure della restituzione del capitale ; che la crescente esposizione bancaria del Gruppo lo aveva obbligato a rifinanziare l'indebitamento a breve e ad allungarne la scadenza dal breve al medio-lungo termine, per cui alcune banche, quelle più esposte nei confronti del Gruppo, avevano iniziato nel maggio 2000 a dare assistenza finanziaria al Gruppo Cirio nell'emissione di *bond ;* che il deterioramento della situazione strutturale del gruppo si era concluso con il prevedibile *default,* originato dal mancato rimborso, alla scadenza, del prestito obbligazionario della società Cirio Finance Group e con la messa in mora, il 3.11.2002, da parte di uno studio legale, di quest'ultima, non avendo la società Cirio Finance Lux rimborsato alla scadenza detto prestito ; che, nella fattispecie, le obbligazioni "Cirio" offerte in acquisto non erano state emesse nel mercato italiano o in borse regolamentate, ma, al fine di eludere la rigorosa normativa codicistica di cui all'art.2410 comma 1 c.c., erano state emesse nella borsa lussemburghese, con la conseguenza che dette emissioni non erano state autorizzate dalla Consob nel rispetto di quanto prescriveva la legislazione italiana, non disponevano di alcun giudizio di *rating* ed erano prive di prospetto informativo ; che, quanto alla responsabilità della banca, si configurava da parte della stessa la violazione dell'art.28 comma 1 lett. a) del Reg. Consob 11522 / 98, per l'omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, omessa consegna che rappresentava un grave inadempimento agli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza e informazione nei confronti del cliente, nonché per la violazione della regola "*Know our customer rule*", in quanto appariva assolutamente non corrispondente alla realtà l'indicazione, presente nel contratto di intermediazione mobiliare, di un'esperienza dell'attrice " *media* ", di una propensione al rischio "*molto elevata*" e di

M

un obiettivo di investimento di "*prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività* ", rilevandosi che all'atto dell'apertura del rapporto il dipendente della banca convenuta non aveva interloquito diligentemente con l'attrice al fine di identificarne il profilo di rischio, ma si era limitato frettolosamente a sottoporre per la sottoscrizione la consueta modulistica crocettata acriticamente, senza porre all'attenzione della cliente la relazione tra la dichiarazione e la scala dei valori ad essa associata e senza verificarne la comprensione ; che, ancora, era configurabile a carico della banca violazione dell'art.26 comma 1 lett. e) del Reg. Consob 11522 / 98, ossia della regola " *Know your merchandise* ", dato che il titolo proposto, privo di *rating* come lo era l'emittente, era accompagnato dalla *Offering circular* mai segnalata, nella quale veniva specificato che il *bond* Cirio era un prodotto speculativo privo di prospetto informativo e dette circostanze, taciute all'attrice, rappresentavano un evidente indice di omessa conoscenza del prodotto finanziario ed una palese violazione delle norme sopra richiamate ; che era altresì configurabile violazione dell'art.28 comma 2 del Reg. Consob 11522 / 98, per omessa informazione da parte della banca sui rischi, sulle implicazioni della specifica operazione e su ogni altra informazione necessaria ad una scelta consapevole, in quanto dalla documentazione emergeva che la banca aveva omesso di informare adeguatamente l'investitore sulla natura, sui rischi e le implicazioni della specifica operazione di investimento, aveva omesso di informare che l'emittente era una delle tante "scatole vuote" utilizzate dalla Cirio per eludere la normativa nazionale in materia di emissione di obbligazioni, che non era stato assegnato *rating* all'emissione e all'emittente, che il gruppo era in stato di grave dissesto finanziario, aveva omesso di informare in merito al contenuto della *Offering Circular*, che i *bond* erano emessi da una società straniera, regolati dalla legislazione inglese ed emessi sul mercato lussemburghese, che detti *bond* erano normalmente riservati ad investitori professionali e/o istituzionali ed infine aveva omesso di informare sulla inadeguatezza dell'operazione e sulle ragioni per le quali l'operazione era inadeguata ; che l'accettazione del rischio, in presenza di un'evidente asimmetria informativa, era subordinata al ricevimento e al recepimento di una informazione totalizzante e adeguata sulla specifica operazione rivolta a soddisfare l'esigenza di una consapevole scelta di investimento ; che, in particolare, la banca aveva omesso di informare l'investitore sul contenuto della *Offering Circular* che accompagnava l'emissione dei *notes* venduti all'attrice, in cui emergeva l'avvertenza che non potevano essere venduti ad investitori diversi da quelli istituzionali ; che era pure configurabile violazione dell'art.29 del Reg. Consob 11522 / 98 per inadeguatezza della operazione di investimento, in quanto il dipendente della banca aveva suggerito e venduto all'investitore i titoli Cirio senza comunicare che l'investimento era inadeguato sia sotto il profilo dimensionale che per tipologia, sotto il primo profilo perché l'operazione di investimento aveva interessato il 100% del patrimonio posseduto dall'attrice e sotto il secondo profilo per la tipologia altamente speculativa e rischiosa del titolo in rapporto al tipo di investitore, in questo caso una casalinga con aspettative rivolte solo alla rendita e conservazione del capitale, priva di cognizioni tecnico-finanziarie ; che in presenza di un'operazione inadeguata la banca, non avendo segnalato le ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione, aveva l'onere di astenersi dal compimento dell'operazione non adeguata per tipologia e dimensione, come prescritto dall'art.29 citato.
L'attrice, pertanto, ha chiesto di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la [illegible] S.p.A. (poi divenuta [illegible]), deducendo in via preliminare la prescrizione delle azioni proposte dall'attrice, poiché l'acquisto del titolo Cirio Holding 6,25% era stato effettuato in data 17.7.2001 dall'investitrice e la stessa non aveva effettuato alcun atto interruttivo valido della prescrizione quinquennale delle azioni di inadempimento e/o risoluzione e/o risarcimento danni, considerato che la lettera dell'1.12.2009 citata *ex adverso* non solo non era idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, ma era fuori dal quinquennio della prescrizione ; nel merito, che la banca convenuta aveva operato nei confronti dell'attrice correttamente e secondo la normativa di settore, in quanto l'operazione contestata era stata effettuata nell'ambito di un contratto sottoscritto dalla Maffei in data 17.7.2001, che conteneva in premessa la dichiarazione di preventiva consegna e presa visione in ogni sua parte del documento sui Rischi Generali e conteneva altresì allegata la dichiarazione della investitrice circa il suo grado di esperienza finanziaria ("medio") e i suoi obiettivi di investimento nonché la dichiarazione di propensione al rischio "molto elevata " ; che, quindi, le affermazioni della controparte relative al carattere non speculativo della investitrice erano

non corrispondenti al vero e venivano contestate, dato che la [illegible], avendo dichiarato una altissima propensione al rischio, si era assunta *in toto* il rischio dell'investimento, trattenendolo sul dossier oltre un anno e mezzo ante *default* e godendo le cedole maturate in data 18.2.2002 per euro 2.734,63 ; che la convenuta, nell'ambito del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria, aveva richiesto il profilo di rischio della propria cliente, che l'aveva rilasciato con propensione al rischio "molto elevata", aveva consegnato previamente alla sottoscrizione del contratto il documento informativo sui rischi degli investimenti come da premessa al contratto, che probabilmente per un mero errore materiale conteneva la data del 18.7.2001 anziché quella del 17.7.2001, e così l'investitrice era libera di effettuare le proprie scelte autonomamente ed aveva ricevuto tutte le informazioni ante e post acquisto del titolo ; che la circostanza che l'attrice aveva percepito, l'anno successivo all'acquisto, lire 5.294.982 pari ad euro 2.734,63 per le cedole maturate dal titolo acquistato nel 2001 era la riprova del fatto che all'atto dell'acquisto del *bond* non vi era alcun sentore del *default* Cirio, avvenuto quasi due anni dopo l'acquisto e senza alcun coinvolgimento per la banca convenuta ; che in data 1.9.2000 l'odierna attrice aveva, all'interno di un apposito contratto di gestione di patrimoni mobiliari, distinto dal contratto di intermediazione del 17.7.2001, conferito mandato alla banca convenuta per la gestione biennale di circa euro 50.000,00 in investimenti ad altissimo rischio, dichiarando una esperienza "media" in materia di investimenti e una propensione al rischio "molto elevata" ; che, pertanto, il profilo di investitrice dell'attrice, l'informativa e quant'altro risultavano totalmente adeguati e perfezionati, stante il suo pregresso profilo di investitore a carattere esclusivamente speculativo ; che, circa l'obbligo di consegna del prospetto informativo, il D.Lgs. 58 / 1998 prevedeva obblighi informativi in capo agli emittenti di strumenti finanziari e/o a coloro che effettuavano attività di sollecitazione all'investimento, laddove le obbligazioni acquistate dall'attrice non erano state emesse dalla convenuta bensì dalla Società Cirio, né la convenuta risultava essere promotore finanziario, per cui il prospetto informativo "particolare" sui titoli non era dovuto, non trattandosi di operazione di collocamento ex D.Lgs. cit. ma di prestazione del servizio di negoziazione, in cui la banca convenuta aveva effettuato per la propria cliente solo una operazione di negoziazione, dietro esplicita richiesta scritta di quest'ultima ; che, quindi, ogni onere informativo era stato assolto dalla convenuta, avendo la stessa fornito lo strumento finanziario richiesto ed avendo inviato tutta la documentazione confermativa relativamente all'acquisto delle obbligazioni, così che l'investitrice avrebbe potuto sia chiedere alla banca ulteriori tempestive spiegazioni o informazioni circa l'acquisto effettuato, sia procedere all'annullamento dell'acquisto stesso, provvedendo alla vendita del *bond* ai prezzi di mercato, ovviamente prima del *default ;* che, invece, ciò non era stato fatto, ovvero mai alla banca convenuta era stato richiesto alcunchè da parte della [illegible] e ciò sino al *default* o al deprezzamento dei titoli avvenuto per cause del tutto estranee alla banca medesima, mera depositaria delle obbligazioni ; che dopo l'acquisto erano state godute dall'attrice cedole per euro 2.734,63, dal che derivava che l'investitrice aveva accettato l'acquisto effettuato non solo stante il perfezionamento dell'ordine attraverso l'intermediazione della banca, ma addirittura *per facta concludentia,* ovvero conservandolo nel suo dossier e trattenendo le cedole di interessi maturati ; che, pertanto, vi era l'impossibilità giuridica di formulare ipotesi di inadempimento contrattuale a carico della banca, dopo che era stata data piena, consapevole e totale adesione alla intermediazione effettuata dalla medesima ; che, circa il preteso risarcimento delle perdite da investimento finanziario, l'attrice non poteva richiedere il ristoro di operazioni che ella stessa aveva richiesto, voluto e goduto, poiché nulla poteva essere censurato alla convenuta quando, per motivi estranei alla sua condotta specifica, l'investimento non era andato a buon fine ; che, nella specie, l'acquisto delle obbligazioni Cirio Holding era stato fatto nel luglio 2001, quasi due anni prima del *default* Cirio avvenuto a fine 2002, quando ancora non si poteva immaginare tale *default* e nulla era trapelato circa le reali condizioni economiche di tale società, né la banca aveva avuto sentore alcuno di dissesto all'atto dell'intermediazione delle obbligazioni ; che, circa le richieste di inadempimento, mai si poteva avere inadempimento contrattuale per una violazione non già delle pattuizioni e del regolamento contrattuale sorto ed efficace tra le parti, ma per la pretesa violazione dei doveri di correttezza, riassunti ed indicati dal T.U.F., che le parti dovevano osservare nella fase antecedente la nascita del contratto, né era configurabile nel presente caso un'ipotesi di preteso inadempimento precontrattuale a carico della [illegible], poiché anche in tal caso occorreva non solo la

prova certa della violazione dei doveri di trasparenza e correttezza già sorti sulla base del contratto-quadro per portare all'eventuale declaratoria di responsabilità, ma tali violazioni avrebbero dovuto essere la causa certa e diretta del preteso danno richiesto ; che, circa le richieste di nullità, non poteva essere mai dichiarata la nullità del contratto-quadro né del singolo atto di acquisto, alla luce dell'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determinava la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali fosse in contrasto.
La convenuta ha concluso come in epigrafe riportato.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ; quindi, si sono costituiti nel presente giudizio, con comparsa depositata in data 14-1-2015, [illegible] , dichiarando che [illegible] era deceduta in data 28.8.2014 e che i predetti erano gli unici eredi della Maffei ed intendevano proseguire il giudizio promosso dalla stessa. All'esito dell'udienza del 22-4-2015 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'audizione del teste di riferimento [illegible] ; infine, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata discussa all' udienza del 27-5-2016.

Considerato in diritto.

La domanda degli attori può essere accolta, nei termini di seguito precisati.
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, è agevole osservare che il termine ordinario di dieci anni non è nella specie decorso, considerata la data del contratto di acquisto dei titoli per cui è causa (17.7.2001) e la data di notifica dell'atto di citazione (18.3.2011), tenuto conto che nel caso in esame l'azione proposta ha palesemente natura contrattuale e, quindi, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr., in materia di responsabilità contrattuale, Cass. 17868 / 2011).
Nel merito, gli attori – quali eredi di [illegible] - assumono che la Banca convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi precontrattuali e contrattuali sulla medesima incombenti in ordine al contratto di acquisto da parte della [illegible] di obbligazioni Cirio Holding Luxemburg 6,25% 2001 / 2004, per un controvalore di euro 51.644,19, avendo violato le regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare nonché l'obbligo di buona fede.
L'assunto degli attori risulta, all'esito del giudizio, comprovato dalle emergenze istruttorie, nel senso che non è dimostrato che la Banca convenuta abbia agito, nella fattispecie in esame, con la specifica diligenza richiesta (v. art. 23 comma 6 D.Lgs. 58 / 1998, che pone a carico dei soggetti abilitati, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l'onere della prova suindicato), con particolare riguardo all'obbligo di operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato, sancito dall'art. 21 comma 1 lett. b) D.Lgs. cit. (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
A questo riguardo, la Banca convenuta deduce che il contratto di intermediazione *de quo* contiene in premessa la dichiarazione di preventiva consegna del "Documento sui Rischi Generali degli Investimenti in Strumenti Finanziari " e contiene altresì la dichiarazione della investitrice circa il suo grado di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, definito "medio", e circa la sua propensione al rischio, definita "molto elevata " : di talchè la Banca ritiene di aver operato nel caso in esame con la massima correttezza e diligenza, in conformità alla normativa del T.U.F. e della Consob, avendo inviato alla [illegible] tutti i documenti a conferma e supporto dell'ordine di acquisto dei titoli in questione.
In realtà, dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie non si evince che la Banca convenuta abbia fornito all'investitrice [illegible] informazioni adeguate sulla natura, sui rischi, sulle implicazioni della specifica operazione compiuta, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, come prescritto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob 11522 / 1998 : anche dalla deposizione del teste [illegible] dipendente della Banca all'epoca dei fatti in servizio presso l'Agenzia di Viareggio Via Cervi della [illegible] S.p.A., non si evince che nell'occasione siano state fornite alla [illegible] informazioni adeguate sul tipo di operazione posta in essere. Infatti, il suddetto teste si è limitato

a dichiarare di essersi occupato dell'operazione in questione, anche se non aveva consigliato lui alla [illegible] quel tipo di investimento, e di non ricordarsi specificamente le circostanze, dato il tempo trascorso, ma che probabilmente non aveva spiegato alla cliente il significato del rating e dell'assenza di rating con riferimento ai titoli in oggetto, trattandosi di dettagli specifici sui quali verosimilmente non si era soffermato (v. deposizione del teste Massa all'udienza del 22-7-2015). Tali dichiarazioni ed in particolare quest'ultimo accenno al *rating* appaiono sintomatiche del fatto che nel caso di specie il dipendente dell'istituto bancario non ha fornito alla [illegible] informazioni adeguate su natura, rischi ed implicazioni della specifica operazione di investimento, di cui le informazioni relative al *rating* sono pacificamente una componente essenziale : infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche soltanto la sottolineatura della mancanza di *rating* costituisce un elemento che, se adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe, già da solo, almeno secondo parametri di normalità, porre l'investitore sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un fondato dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare (Cass. sez. I 3.6.2016).
Ancora, la S.C. ha evidenziato che, in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi previsti dagli artt. 21 comma 1 lett. a) e b) D.lgs. 58 / 1998 e dagli artt.28 comma 2 e 29 Reg. Consob n.11522 del 1998 e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (c.d. *suitability rule*), e tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti, tra l'altro, il *rating* nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento / rischio (Cass. Sez.I 7.6.2016).
Nella fattispecie per cui è causa, non risulta che la [illegible] abbia segnalato alla [illegible] specifiche indicazioni riguardanti la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, la precisa individuazione del soggetto emittente, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni c.d. di *grey market*) e l'avvertimento circa il pericolo di un imminente *default* dell'emittente, oltre che il *rating*, come richiesto dalla Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo citata : dai documenti prodotti e dalle prove espletate non si ricava la segnalazione degli elementi suindicati e l'onere della prova al riguardo incombe sugli intermediari finanziari, ai sensi del già menzionato art.23 comma 6 T.U.F. (cfr. Cass. 22147 / 2010, secondo cui rimane a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver rispettato le norme di legge e di aver agito con la diligenza qualificata richiesta).
D'altra parte, con riferimento alla deduzione della Banca convenuta che la [illegible] aveva dichiarato di avere un'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di grado "medio " e una propensione al rischio "molto elevata ", va evidenziato che secondo consolidata giurisprudenza l'obbligo della banca intermediaria di fornire all'investitore un'informazione adeguata non viene meno neppure nel caso in cui l'investitore-cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non è sufficiente a renderlo "operatore qualificato" ai sensi della normativa regolamentare della Consob (Cass. 8314 / 2017, Cass. 17340 / 2008).
Nè pare dirimente l'altra deduzione della Banca sulla dichiarazione di consegna al cliente del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari : a parte il fatto che l'attestazione di aver ricevuto il suddetto documento da parte della [illegible] reca la data del 18.7.2001 e non quella del 17.7.2001, giorno in cui è stata compiuta l'operazione di

investimento in questione (v. doc. n. 5 di parte convenuta), laddove l'art. 28 del Reg. Consob 11522 / 98 impone agli intermediari autorizzati di consegnare agli investitori il documento *de quo* " prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento " (comma 1), in ogni caso la consegna di tale documento sui "rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari " non è certo esaustiva e non esonera la banca intermediaria dall'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata "in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (Cass. 22147 / 2010 cit.). Informazione adeguata in concreto che, in relazione ai titoli oggetto di causa (Cirio Holding Luxemburg 6,25% 2001 / 2004), non è stata nella specie fornita, alla stregua delle considerazioni che precedono e dei riferimenti giurisprudenziali : pertanto, sussiste la lamentata violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e dall'art. 28 comma 2 Reg. Consob 11522 / 98 e, conseguentemente, l'inadempimento contrattuale della medesima convenuta.

In accoglimento della domanda proposta in via principale, va dunque condannata la convenuta al risarcimento del danno derivato a parte attrice dall'inadempimento della Banca, secondo la regola generale dell'art.1218 c.c. : la prova del nesso causale tra inadempimento e danno è integrata in via presuntiva dal fatto che l'omessa adeguata informazione da parte della Banca ha determinato l'investitrice ad acquistare i titoli suindicati e, quindi, a subire la perdita del capitale investito. Circa l'entità del danno, la somma complessiva investita da parte attrice ammonta ad euro 51.644,19 (v. fissato bollato di cui al doc. 4 di parte attrice) : risulta, però , dalle produzioni documentali di parte convenuta - non contestate - che la [illegible] ha riscosso cedole dai titoli, in data 19.2.2002, per l'importo di euro 2.734,63 (v. estratto – conto di cui al doc. 11). E' evidente, quindi, che quest'ultimo importo debba essere detratto dalla somma investita per quantificare il risarcimento del danno spettante a parte attrice : l'importo residuo pari ad euro 48.909,56 va rivalutato – dal 19.2.2002 - e tradotto in valori monetari attuali, ottenendosi la somma di euro 62.310,78.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data dell'investimento (17.7.2001) e poi rivalutata anno per anno, sulla base degli indici Istat, sino alla data della presente decisione, nonché da quest'ultima data sulla somma liquidata per il capitale fino all'effettivo soddisfo (Cass. sez. un. 1712 / 1995).

I titoli oggetto di causa devono essere restituiti dagli attori alla convenuta.

Le domande proposte dagli attori in via subordinata sono chiaramente assorbite.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, così provvede :

1) condanna la convenuta [illegible] va (già [illegible] S.p.A.) al risarcimento del danno in favore degli attori [illegible] e [illegible] quali eredi di [illegible], che liquida complessivamente nella somma rivalutata di euro 62.310,78, oltre interessi legali calcolati come indicato in motivazione, previa restituzione da parte degli attori in favore della convenuta dei titoli oggetto di causa ;
2) condanna la convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in euro 382,00 per spese e in euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.

Così deciso in Lucca, 15-6-2017.

Il Giudice
Dr. Massimo NIRO

IL CANCELLIERE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Assunta Santoro

TRIBUNALE DI LUCCA
IL CANCELLIERE IN CANCELLERIA
21 GIU. 2017
IL CANCELLIERE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Assunta Santoro